



COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

Prot. N° 3484

Montenerodomo, 07.12.2020

OGGETTO: **Ordinanza N° 31/2020**

IL SINDACO

Visti gli artt. 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni R.D. n.3298 del 20.12.1928;
Vista la Legge Regionale del 14.08.1981, n. 33;
Vista la delibera n. 459 del 06.02.1992 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
Vista la nota prot. 21520/5/IA/II. 19 del 24.10.1994 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
Vista la Legge n. 439/1978 ed il D.M. 16.02.1980;
Vista la Legge Regionale n. 146 del 24.11.1996;
Vista la delibera n° 2183 del 15.10.1999 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
Vista la Delibera della Regione Abruzzo n. 2490 del 24.11.1999;
Visti i Regolamenti n° 852-853-854/04/CE del 29/04/2004;
Visto il Regolamento n° 2075 /05/CE, del 05/12/05 e Intesa Governo-Regioni del 10/05/2007, Rep. N.94;
Visto il DL.gs.n° 193 dello 06/11/2007;
Visto il Regolamento C.E. n°1099/2009;
Visto il Regolamento C.E. n°1069/2009;
Vista la L. R. n. 45 del 27/10/2010 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie);
Vista il PPRIC 2020-2022 approvato con la Determinazione n° DPF/11/111 del 30/09/2020 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 21/12/2011(Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45);
Visto la nota Minsalute DGSAN 39812-P-11-11-2020;
Vista la nota Regione Abruzzo RA/356562/DPF011/IA12 del 20.11.2020-“ Procedure per la macellazione a domicilio ai fini dell'autoconsumo. Campagna 2020-2021”;
Sentito il parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

ORDINA

E' consentito agli allevatori di suini e ovicaprini e/o privati cittadini aventi diritto, che per motivi logistici non possono servirsi di impianti di macellazione riconosciuti, di macellare nel proprio domicilio e nelle ore diurne, a fini dell'autoconsumo all'interno del proprio nucleo familiare, un numero massimo di N. 4 suini adulti (di peso superiore a 25Kg.), N.10 suinetti (di peso inferiore a 25 Kg.) e N. 20 agnelli o capretti (inferiori a 12 mesi d'età) /anno, dalla **data 01 Dicembre 2020 al 28 Febbraio 2021**. Coloro che intendono macellare i suindicati animali devono, quattro giorni prima della macellazione stessa, munirsi della ricevuta di versamento dei **diritti sanitari di Euro 7,75 per capo, versati sul C.C.P. 2513550 intestato alla ASL n°2 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione, Servizio tesoreria**, la quale varrà anche come implicita autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale. Devono inoltre informare il veterinario competente per territorio di una eventuale alterazione fisio-patologica riscontrata nell'animale nei giorni precedenti la macellazione per consentirgli di procedere conformemente alla prescrizioni dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 ed a quelle contenute nel Regolamento Regionale n. 2 del 21/12/2011 e stabilire se ammettere o meno alla macellazione l'animale stesso; L'abbattimento dell'animale deve avvenire con mezzi riconosciuti idonei, senza arrecargli inutili dolori, ansia o sofferenze evitabili e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 10 del Regolamento C.E. n°1099/2009, relativo al benessere animale nella macellazione dei suini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato. Gli interessati sono tenuti a portare, nei posti di ispezione sotto indicati più agevoli, nei giorni e nell'orario a fianco indicati, entro 24 ore dalla macellazione, le seguenti parti degli animali macellati: lingua, glottide, polmone, cuore, fegato, milza, reni e solo per i suini, almeno 50 gr di muscolo, proveniente dai pilastri del diaframma o dal muscolo della spalla o dagli psoas o dai masseteri o dal piatto della coscia per l'accertamento trichinoscopico. In caso di sospetto l'intera carcassa e tutti gli organi devono essere sottoposti ad ispezione e a tutti gli accertamenti necessari al fine di escludere rischi per salute umana ed animale.

Qualora le carni venissero dichiarate non idonee al consumo umano o risultassero positive all'esame trichinoscopico dovranno essere sequestrate e distrutte conformemente a quanto stabilito dal Regolamento C.E. n°1069/2009;

CASOLI: Mattatoio Priv. Travaglini snc- C/da La Roscia: giorno lunedì ore 08,00 – 10,00;

CIVITELLA M.R.: Mattatoio Priv. Maiella Carni – via Roma 8 : giorno martedì ore 08,00 -09,00;

CHIETI: Ex Ospedale Pediatrico - Dipartimento di Prevenzione –Servizio Veterinario IAOA –Box piano terra, Via N. Nicolini : giorni martedì e venerdì ore 09,00 -10,00;

CASTELFRENTANO: Servizio Veterinario- via G. Matteotti, 1: giorni martedì e venerdì ore 08,00-10,00;

CASTIGLIONE M. M.: Distretto Sanitario di Base Uff. veterinario- via A. de Gasperi: giorno lunedì ore 09,00 – 10,00;

GISSI: Mattatoio Priv. F.lli D'Addario: giorni lunedì, mercoledì e sabato ore 09,00 - 11,00;

GUILMI: Municipio di Guilmi; giorno lunedì 10,30-11,30;

MIGLIANICO: Mattatoio Di Tomo, Contrada Elcine: giorni Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 09,00 – 11,00;

PRETORO: Stabilimento SOALCA , C.da Cerrani n. 13-B : giorno Lunedì ore 11,00-13,00;

TORRICELLA PELIGNA: C/O Macelleria Rossi, Via E. Troilo: giorno venerdì ore 8,30-10,30;

VASTO: Ufficio Veterinario via Marco Polo 55/a: giorni dal lunedì al venerdì ore 09,00-11,00;

Dopo l'esito favorevole della visita ispettiva e in attesa del risultato dell'esame trichinoscopico, da parte dell'IZSAM di Teramo, è consentito sezionare la carcassa e trasformare le carni a condizione che si mantenga rintracciabilità delle stesse. Non utilizzare le carni prima dell'esito favorevole della visita ispettiva e del risultato dell'esame trichinoscopico;

Le carni così ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare e non possono essere cedute, immesse sul mercato o oggetto di commercializzazione;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme sanitarie vigenti;

Le guardie comunali, il medico veterinario, tutti gli agenti della vigilanza sanitaria e della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
f.to Angelo PICCOLI